

CAMBRIDGE LIBRARY COLLECTION

Books of enduring scholarly value

History

The books reissued in this series include accounts of historical events and movements by eye-witnesses and contemporaries, as well as landmark studies that assembled significant source materials or developed new historiographical methods. The series includes work in social, political and military history on a wide range of periods and regions, giving modern scholars ready access to influential publications of the past.

Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato

These editions of reports sent back by Venetian ambassadors to the Great Council of the Republic in the sixteenth century were edited by Eugenio Albèri (1807–78) and published between 1839 and 1863. As Albèri notes in his preface, a law of 1296 decreed that all embassies and legations should submit a written report to the Council at the end of their mission, and the surviving records provide an invaluable resource for both political and economic historians. The fifteen volumes are divided into three series, on relations with European states outside Italy; with other Italian states; and with the Ottoman Empire. Volume 1, published in 1839, contains reports from between 1506 and 1548 on diplomatic relations between Burgundy, Spain, France and England (which is described as divided into three parts, 'Anglia, Wales and Cornwall'), at a time when the Habsburg 'marriage diplomacy' was re-shaping the political map of Europe.

Cambridge University Press

978-1-108-04374-8 - Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato: Volume 1

Edited by Eugenio Albèri

Frontmatter

[More information](#)

Cambridge University Press has long been a pioneer in the reissuing of out-of-print titles from its own backlist, producing digital reprints of books that are still sought after by scholars and students but could not be reprinted economically using traditional technology. The Cambridge Library Collection extends this activity to a wider range of books which are still of importance to researchers and professionals, either for the source material they contain, or as landmarks in the history of their academic discipline.

Drawing from the world-renowned collections in the Cambridge University Library, and guided by the advice of experts in each subject area, Cambridge University Press is using state-of-the-art scanning machines in its own Printing House to capture the content of each book selected for inclusion. The files are processed to give a consistently clear, crisp image, and the books finished to the high quality standard for which the Press is recognised around the world. The latest print-on-demand technology ensures that the books will remain available indefinitely, and that orders for single or multiple copies can quickly be supplied.

The Cambridge Library Collection brings back to life books of enduring scholarly value (including out-of-copyright works originally issued by other publishers) across a wide range of disciplines in the humanities and social sciences and in science and technology.

Cambridge University Press

978-1-108-04374-8 - Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato: Volume 1

Edited by Eugenio Albèri

Frontmatter

[More information](#)

Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato

VOLUME 1

EDITED BY EUGENIO ALBÈRI



Cambridge University Press
978-1-108-04374-8 - Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato: Volume 1
Edited by Eugenio Albèri
Frontmatter
[More information](#)

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town,
Singapore, São Paulo, Delhi, Tokyo, Mexico City

Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York

www.cambridge.org

Information on this title: www.cambridge.org/9781108043748

© in this compilation Cambridge University Press 2012

This edition first published 1859

This digitally printed version 2012

ISBN 978-1-108-04374-8 Paperback

This book reproduces the text of the original edition. The content and language reflect the beliefs, practices and terminology of their time, and have not been updated.

Cambridge University Press wishes to make clear that the book, unless originally published by Cambridge, is not being republished by, in association or collaboration with, or with the endorsement or approval of, the original publisher or its successors in title.

Cambridge University Press

978-1-108-04374-8 - Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato: Volume 1

Edited by Eugenio Albèri

Frontmatter

[More information](#)

RELAZIONI

DEGLI

AMBASCIATORI VENETI

AL SENATO



VOLUME I.^o

Cambridge University Press

978-1-108-04374-8 - Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato: Volume 1

Edited by Eugenio Albèri

Frontmatter

[More information](#)

La presente Collezione si divide in tre serie:

La 1.^a comprende le Relazioni degli Stati Europei, tranne l'Italia.

La 2.^a le Relazioni d'Italia.

La 3.^a le Relazioni degli Stati Ottomani,

Cambridge University Press

978-1-108-04374-8 - Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato: Volume 1

Edited by Eugenio Albèri

Frontmatter

[More information](#)

RELAZIONI
DEGLI
AMBASCIATORI VENETI
AL SENATO

RACCOLTE, ANNOTATE, ED EDITE

DA

EUGENIO ALBÈRI

A SPESE DI UNA SOCIETÀ

SERIE I.^a — VOLUME I.^o

FIRENZE

TIPOGRAFIA ALL' INSEGNA DI CLIO

1859.

Cambridge University Press

978-1-108-04374-8 - Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato: Volume 1

Edited by Eugenio Albèri

Frontmatter

[More information](#)

Cambridge University Press

978-1-108-04374-8 - Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato: Volume 1

Edited by Eugenio Albèri

Frontmatter

[More information](#)

SIGNORI COMPONENTI LA SOCIETÀ

AZZOLINO *Marchese* POMPEO
BONAPARTE *Principe* LUIGI (padre)
BONAPARTE *Principessa* CARLOTTA
BRANCHI *Dottore* TOMMASO
CAPPONI *Marchese* GINO
DI BAGNO *Marchese* GIULIO
GIANNINI *Consigliere* VINCENZO
GINORI GARZONI *Marchesa* MARIANNA
MASTIANI BRUNACCI *Conte* TEODORO
MAYER ENRICO
REUMONT ALFREDO
RINUCCINI *Marchese* PIER FRANCESCO
SERRISTORI *Conte* LUIGI

Cambridge University Press

978-1-108-04374-8 - Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato: Volume 1

Edited by Eugenio Albèri

Frontmatter

[More information](#)

PREFAZIONE

La repubblica di Venezia, che nel merito della sapienza civile precorse ed avanzò di gran lunga tutte le altre nazioni, vinse fino dal 24 di luglio del 1296, nel maggior consiglio, una legge, per cui s'ordinò che tutti gli ambasciatori, compiuta la legazione, riferissero al consiglio da cui erano eletti, i successi della medesima.

Questa legge utilissima alla repubblica (come bene osserva il Cibrario *) perchè tenea svegliata la vigilanza dei ministri che si mandavano alle potenze straniere, e perchè forniva i regolatori dello stato di un mezzo sicuro per conoscere ben addentro le forze, e le inclinazioni delle medesime; questa legge, diciamo, tenuta in osservanza dall'epoca della remota sua origine fino agli estremi giorni della repubblica, procacciando pel corso di tanti secoli una seguita e universale raccolta di tutto che d'im-

* Nella prefazione alle *Relazioni dello stato di Savoia negli anni 1574, 1670, 1743 scritte dagli ambasciatori veneti Molini, Bellegno e Foscarini, con note ed illustrazioni del N. U. Luigi Cibrario sost. procurat. gen. di S. M.* — Torino, dalla tipografia Alliana, 1830.

viii

portante si riferiva alla interna ed esterna economia dei varj governi, ha, poco a poco, apprestato agli studj della storia moderna uno dei più ricchi tesori di autentici documenti, che oggi offerir possa l'Europa.

La importanza di questi universali riscontri raccolti sulla faccia dei luoghi da uomini che nulla meglio desideravano che di salire in concetto di fedeli e profondi osservatori, fu ben presto sentita, e corsero moltiplicate le copie di quanti di tali documenti il senato o i singuli ambasciatori lasciavano che si prendesse notizia. Alcuni pochissimi furono eziandio pubblicati per le stampe.

Ma sul finire del secolo decimottavo, le preoccupazioni politiche e i nuovi ordini sociali che succedersi, segnando un grave e generale decadimento della erudizione, portarono che, insieme ad altri molti, i documenti dei quali c' intratteniamo cadessero per assai lunghi anni dimenticati. Se non che pure cessata la prepotenza dei facili sistemi, nei quali una età insofferente d'indugi s'avvisava di poter stringere tutto lo scibile umano, ritornati in onore i severi studj, sentito nuovamente il bisogno della perfetta cognizion del passato a miglior documento dell'avvenire, anche le Relazioni dei Veneti Ambasciatori tornarono ad occupare quel grado che all'importanza loro si conveniva; del quale presto si parvero diverse e segnalate testimonianze.

Cambridge University Press

978-1-108-04374-8 - Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato: Volume 1

Edited by Eugenio Albèri

Frontmatter

[More information](#)

ix

Intorno una medesima epoca (1830-1835) il cavaliere Luigi Cibrario piemontese, e Leopoldo Ranke professore nella università di Berlino, pubblicarono, quegli le tre sopraccitate Relazioni dello stato di Savoia, questi la sua Storia del Papato nel sedicesimo e diciassettesimo secolo¹, dotata, la maggior parte, dalle Relazioni dei Veneti Ambasciatori alla corte di Roma, e per ciò stesso dotata di quel nuovo interesse, intorno il quale, come di cosa notissima, è soverchio che ora ci distendiamo.

Le lodi che tanto meritamente in tutta la repubblica letteraria suonarono di questo libro, attraversarono sui documenti che più avevano contribuito al suo pregio, l'attenzione dello storico insigne al quale la Francia va debitrice della grande Collezione dei documenti inediti di storia patria; il quale, in nome del re, commise a Niccolò Tommaseo, onore delle italiane lettere, di raccogliere dagli archivi e biblioteche dello stato, e render pubbliche per le stampe quelle di tali venete Relazioni, che riferivansi agli affari di Francia del secolo decimosesto. Impresa degnamente fornita in due volumi, che fanno parte della sopraccitata collezione.

¹ *Geschichte der Päbste* cc.

Relations des Ambassadeurs Venitiens sur les affaires de France au XVI siècle, recueillies et traduites par M. N. Tommaseo, 2. Vol. in 4.° — Paris, imprimerie royale 1838.

x

Viveva intanto da molti anni nel pensiero di assai più vasta e meritevole impresa un Italiano (del quale grandemente mi duole, che obbligato io a rispettare sopra l'altre virtù sue, la modestia, debba tacere quanto l'amore del vero, ed il giusto tributo della virtù mi spronerebbero a dire), il marchese Gino Capponi; il quale, dalle parziali pubblicazioni che dette abbiamo, acceso viemagiormente nel desiderio, che, per onore della comune patria italiana non meno che per amore degli studj storici, egli da tanto tempo nudriva, della edizione di tutta la universale raccolta di tali Relazioni, pretermesso ogni più lungo indugiare, accingevasi a porre in atto il pensiero; quando corsa voce di così nobile divisamento, piacque ad altri offerirglisi compagni con quell'affetto che, per la qualità dell'uomo e della cosa, a colti e gentili spiriti si conveniva. I quali insieme accordati (e sono quelli i cui nomi stanno in fronte di questa prefazione), vollero onorar me tanto sopra ogni merito mio, col prepormi (fra i molti che molto più degnamente potevan essere eletti) alla suprema direzione di questa impresa. Nella quale se d'una cosa posso e voglio tenerli persuasi ed assicurati, questa e dello zelo con che da me si tenterà di rispondere a tanta loro fiducia.

La natura della istituzione e la qualità degli uomini da cui ripetonsi i documenti che siam per mettere in luce, ci danno sufficiente ragione di

quello che possiamo in essi aspettarci. Non favore o disfavore sistematico verso di alcuno, non avventati giudizj, non istudiata ricercatezza di stile: sibbene attenta e spassionata osservazione dei fatti, la misura della lode e del biasimo derivata con stretta deduzione da quelli, studio della chiarezza più assai che d'una pericolosa eleganza. Vediamo il senno di consumati negoziatori non subordinare i fatti alle idee, o, per il vizio contrario, trascurar la importanza dei generali principj, ma agli uni ed alle altre assegnare la parte che si conviene nelle vicende delle nazioni. E non di rado ci accade di veder fatto gran caso di tal leggiero incidente, che fu la causa o l'occasione, dagli storici non avvertita, di qualche grande successo; e di trovare appena considerate altre cose, che o false tradizioni o il pregiudizio dei dotti hanno tenuto infino ad oggi in onore. I Veneziani (osserva giustamente il Tommaseo, col quale ci son comuni questi riflessi ¹) sentirono per lungo tempo troppo altamente la dignità del loro stato, perchè la devozione o il timore potessero soggiogare od offuscar l'intelletto de'suoi rappresentanti, chiamati spesso a diventarne i regolatori. Nè l'unità del sistema governativo al quale obbedivano, nuoceva alla varietà dei riferiti e dei giudizj: imperocchè li vediamo gli uni agli altri succedersi ad intervalli brevissimi nell'esame delle

¹ Nella prefazione alle citate Relazioni edite per sua cura in Parigi.

xii

cose, dei luoghi, e degli uomini stessi già tante volte dai loro predecessori considerati e descritti, e non pertanto trovar modo di risguardarli sott'altro punto di vista, e importantissimo sempre. Gran potenza dell'ingegno italiano, in nessuna condizione di tempi e di fortuna degenerare da quella origine privilegiata che, a compenso d'altri destini, pare alla patria nostra aver concesso la giustizia distributrice di Dio!

Quanto allo stile di queste Relazioni, ho già detto come non sia da ricercarvi gran fatto la purezza e la grazia, pochissimi fra i molti ambasciatori della Repubblica avendo fatta professione di lettere. Il maggiore difetto, che è quello, come avverte il Tommaseo, dei periodi avviluppati, senza clausole e senza riposi, mi sono, come egli, ingegnato temperar punteggiando, e includendo tra parentesi le idee secondarie. Del resto ho serbato allo stile la forma sua originale quanto maggiormente ho potuto, senza però considerarmi obbligato a mantener gl'idiotismi e la bizzarra ortografia di codici non sempre corretti. E ciò tanto più in quanto che stimo la presente opera indirizzarsi non meno agli stranieri che agli Italiani. Il Tommaseo ha usato diversamente, non permettendosi la più leggiera alterazione dei codici; e forse ben fece nell'intendimento che lo moveva di far servire questi documenti all'istoria della lingua; al qual fine giova certamente il tener conto eziandio di alcuni errori

degli amanuensi, siccome quelli che accennano talvolta alcuni modi delle diverse pronuncie. Ma differendo da quello il nostro fine, ci è parso che similmente dovesse differirne il processo. Non pertanto voglia il pubblico assicurarsi della nostra docilità nell' accettar di buon grado le rimostranze che ci potessero venire offerte in proposito.

Ma per passare ad altri particolari intorno la economia di questa grand' opera, vogliamo innanzi tratto avvertire, che malgrado l' epoca sopracitata della legge che statuiva l' obbligo delle Relazioni, le prime di tali scritte che si conoscano datano dal cominciare del secolo decimosesto; e solo qualche duna rarissima dal finire del precedente. Le cause di questo effetto ci sono tuttavia sconosciute; non però disperiamo di penetrarle, e d' ogni soddisfacente risultamento saranno fatti partecipi i nostri lettori. Frattanto della ingente e continuata serie delle Relazioni che si succedono dal principio del sedicesimo secolo, abbiamo ricchezza immensa in Firenze, e specialmente nelle pubbliche biblioteche Riccardi, e Magliabechi, nella privata del sullodato promotore di questa intrapresa, e nel R. Arclivio Mediceo. Si crescono le nostre fonti pei riscontri che riceviamo dalle biblioteche di Venezia, di Milano, di Torino, di Roma, di Vienna, di Berlino, di Parigi e di Gotha. Di guisa che al compimento dell' intero corpo di tutte le Relazioni dei tre ultimi secoli della Repubblica pochissime ci rimarran-

xiv

no a desiderare; le quali confidiamo che ci sarà dato desumere dal deposito originale delle medesime.

Noi avremmo voluto ordinare la presente raccolta per luoghi e per epoche; ma quanto abbiamo detto pur ora fa manifesto il ritardo che, a questo effetto, sarebbe stato duopo frapporre al cominciamento della pubblicazione. Questo bensì osserveremo, che, serbata la triplice distinzione nel principio avvertita, di ciascheduna serie pubblicheremo sempre le Relazioni d'epoca più remota che ci verranno capitando fra mano. E terrà luogo di ordini geografici e cronologici un indice, in ogni volume, di tutte le Relazioni già pubblicate nella serie alla quale il volume apparterrà. Un'altro generale ed accuratissimo indice delle materie chiuderà poi questa, che è per essere preziosissima collezione di documenti dell'istoria universale dei tre ultimi secoli.

Le nostre illustrazioni saranno tutte nella forma che appare da questo primo volume: un breve schiarimento sui fatti o sulle persone che maggiormente ci sembrano meritargli: non giudizj, non discussioni, che anderebbero contro il nostro proposito, il quale è di mettere in evidenza il criterio storico dei veneti ambasciatori, e non il nostro o di altri.

EUGENIO ALBÈRI.

Essendoci sembrato opportuno il far precedere questa pubblicazione da un cenno sulla legislazione veneta intorno la materia degli Ambasciatori, abbiamo creduto non poter meglio rispondere a questo intendimento, che riportando un brano, che a ciò si riferisce, della ventesima dissertazione del Saggio sulla storia civile, politica, ed ecclesiastica di Venezia scritto dal Tentori negli ultimi anni della repubblica; che è il seguente:

Il contegno della Veneta Repubblica verso le potenze sovrane è il seguente. Coltiva specialmente l'amicizia e la buona corrispondenza con tutti i potentati cattolici. Spedisce quattro ordinarj *Ambasciatori* dell'ordine patrizio alle corti di Vienna, di Francia, di Spagna, e di Roma, dalle quali riceve corrispondenti ambascierie ordinarie. L'ambasciatore del Sommo Pontefice presso la Repubblica ha, come altrove, il titolo di Nunzio. Altro ambasciatore ordinario risiede alla Porta Ottomana col titolo di Bailo: e dove alle corti estere si mandano per lo più ambasciatori di fresca età, a questa si deputa un maturo senatore. Alle corti poi di Napoli, Torino, Londra e Milano spedisce la Repubblica *Residenti* ordinarj dell'ordine de' segretarj, e le corti suddette hanno anch'esse presso la Repubblica un *Residente* ordinario nella dominante. Oltre le ambascierie ordinarie, se ne spediscono anche altre straordinarie di varj soggetti, secondo l'esigenza delle circostanze e la grandezza delle corti amiche. Riflessibili sono le molte e molte leggi emanate dall'anno 1238 sino al 1749, quali ci presentano l'intero economico sistema della Repubblica per rapporto a quei personaggi da essa insigniti del carattere di *Ambasciatori*, *Plenipotenziarj*, *Trattatori*, *Residenti*, *Oratori* cc. Sarei soverchiamente diffuso se tentassi di registrarle tutte, come conservansi nei pub-

xvi

blici autentici registri del Maggior Consiglio, del Senato¹, e del Consiglio dei Dieci; quindi mi ristringerò ad accennare le più interessanti, e per ciò eseguire con qualche ordine, le dividerò in tre classi; quelle, vale a dire, che regolano l'elezione e partenza degli ambasciatori, quelle che prescrivono la condotta dei medesimi nell'attuale esercizio del loro ministero, e quelle finalmente che essi osservar devono nel regresso alla dominante. E cominciando dalla prima classe:

Nell'anno 1268 a dì 9 settembre, il Maggior Consiglio decretò che i nobili eletti ambasciatori giurino d'operare e trattar sempre gli affari con onore e vantaggio della Repubblica.

Nell'anno 1271 a dì 16 gennajo, lo stesso consesso impose la pena di soldi 20 a que' nobili, che eletti essendo ambasciatori, ricusassero di accettare l'incarico.

Nel 1280 a dì 20 agosto, comandò pure alli consiglieri che prima di procedere all'elezione di ogni e qualunque ambasciatore, debbano essi determinare ciò che dovranno avere per le spese ordinarie, oltre *li 18 grossi consueti*.

Seguivano, nonostante la legge del 71, alcuni nobili a ricusare il carico di oratore, onde nel 1286, a dì 27 aprile, fu ordinato dal Maggior Consiglio che non si possa rigettare l'elezione se non nel solo caso d'infermità grave del nobile eletto.

Segue a queste decretazioni una dell'anno 1293 a dì 24 febbrajo, in cui il Maggior Consiglio suddetto, con la vista di raffrenare l'eccedente lusso dei patrizj, stabilì che gli ambasciatori non possano condur seco più di un cavallo nel loro seguito.

Nel seguente anno 1294, essendosi agitato il dubbio se due nobili congiunti tra loro di parentela potessero essere eletti nel medesimo tempo ad una ambascieria, nel giorno ultimo novembre, fu dichiarato *di nò* dal Maggior Consiglio con legge, che tuttora sussiste nel suo vigore e forza.

È frequenti e molto incommode al principato riuscivano le ri-

¹ Il Senato era ancor detto *Pregadi*; e ciò, secondo alcuni cronisti, perché anticamente non essendovi giorno destinato per adunarlo, venivano i nobili pregati ad intervenirevi.

XVII

pulse di alcuni nobili, i quali dopo aver accettata l'elezione ricusavano d'andare nelle ambasciate. A questi adunque fu imposta dal Maggior Consiglio, nell'anno 1360 a dì 23 gennajo, la pena di privazione d'ogni e qualunque *offizio e beneficio ec.* per un'anno.

Emanò nuova legge nell'anno 1375 a dì 10 maggio, in cui dallo stesso consiglio fu decretato che gli avogadori del comune possano essere eletti ambasciatori al Romano Pontefice ed a teste coronate, oltre alli dodici reggimenti maggiori.

Siccome spesse volte accadeva che i nobili eletti ambasciatori prima della loro partenza venissero nominati ad altri reggimenti, donde nasceva non poca confusione negli incarichi; provvide a questo disordine il Maggior Consiglio, nell'anno 1395 a dì 29 giugno, comandando con espressa legge che gli *ambasciatori con salario*, accettato che abbiano, non possano essere eletti ad alcun reggimento.

Ad altro sconcerto si provvide nell'anno 1411 a dì 12 marzo. Alcuni nobili eletti ambasciatori, dopo aver sborsata la *pena pecuniaria* imposta al loro rifiuto, domandavano in grazia che il detto denaro fosse loro restituito: comandò perciò il Maggior Consiglio che non potesse nell'avvenire essere accordata siffatta restituzione in pena, a chi proponesse simil grazia, di tanta quantità quanta importasse il denaro dai rifiutanti all'erario pagato.

Per rapporto poi alle *commissioni* da darsi agli ambasciatori, ordinò il Consiglio de'X, nell'anno 1434 a dì 28 aprile, che essi non siano presenti in quel consiglio, in cui si tratterà sopra le loro *commissioni*.

Era invalso l'abuso che alcuni ambasciatori a capriccio ritardavano la loro partenza con grave pregiudizio dei pubblici affari; vigile perciò il Maggior Consiglio, nell'anno 1443 a dì 7 aprile, accordò al Senato la facoltà d'imponer pena agli eletti ambasciatori, acciò vadano alle loro legazioni.

Due decreti pubblicò il Senato suddetto nell'anno 1483: col primo comando, nel giorno ultimo d'ottobre, che i detti oratori non portino seco argenti a rischio publico, se non alla somma di ducati duecento: coll'altro, dei nove dicembre, fu prescritto che non conducano seco più di dodici cavalli e due staffieri.

Dodici anni dopo, vale a dire nell'anno 1495, nel giorno ultimo luglio, il Consiglio dei X ordinò che non possa nessun nobile

XVIII

esser mandato ambasciatore, se non sarò eletto e balottato per scrutinio del collegio; ma nell'anno 1497 a dì 17 agosto, si decretò che le elezioni tutte degli ambasciatori si facciano nel solo Senato.

A questo decreto si aggiunse altra legge del Maggior Consiglio nell'anno 1525 a dì 12 febbrajo, in cui fu stabilito che gli oratori *eletti con pena* non possano essere dispensati se non con li tre quarti del Senato suddetto adunato al numero delli 150 in su.

Nel 1553 nel giorno 11 luglio, il medesimo Maggior Consiglio prescrisse che i nobili eletti successori in qualche legazione siano tenuti partir nel termine di mesi quattordici¹; ma che non possano essere eletti se non finito un biennio di permanenza degli attuali ambasciatori.

Per rapporto al loro salario fu fatta nuova decretazione dal Senato nel 1561, a dì 2 giugno: in questa si comandò che agli ambasciatori ordinarj al Romano Pontefice, Imperatore, ed allire cristianissimo e cattolico siano dati in dono ducati d'oro mille in oro, oltre tutto quello che avevano a quell'epoca.

Il medesimo Senato nell'anno 1570, a dì 18 gennajo, ordinò che gli ambasciatori non possano partire per le rispettive loro legazioni senza l'espressa licenza di quel consesso.

Altre due leggi importanti del Maggior Consiglio ritrovo negli anni 1584 e 1640. Colla prima, a dì 21 dicembre, fu comandato che a tutti gli ambasciatori a *teste coronate* si possano dare in dono fino a scudi mille d'oro, e agli altri fino a scudi cinquecento d'oro; ma che sia vietato l'ecceder detta valuta, se non sarà altrimenti ordinato con *tutti li ordini del Collegio* e cinque sestieri del Senato. Regolò l'altra legge, a dì 27 marzo, l'età requisita nei nobili, acciò possano essere eletti ambasciatori: comandando che non sia alcuno di essi provato ambasciatore se non avrà l'età di anni trentotto, o pure se non avrà fatti almeno due reggimenti, ec.

Per riguardo poi alla loro permanenza nelle corti sovrane, ed all'esercizio attuale del loro ministero emanaronsi molte leggi, delle quali le infrascritte furono le più importanti:

¹ Questotermine, che sembra eccessivo, riceve spiegazione più innanzi.

Nell'anno 1238 a dì 14 giugno, il Maggior Consiglio decretò che gli ambasciatori alla corte di Roma non possano procurare alcun beneficio per particolari persone, se non gli sarà commesso dal Doge colla maggior parte del suo consiglio, e di quello delli Quaranta: questa legge fu rinnovata nell'anno 1303.

Lo stesso consesso dichiarò nell'anno 1285 a dì 13 marzo, che gli ambasciatori non debbano distaccarsi dal servizio pubblico, altrimenti soccombano alla perdita del loro salario.

Comandò pure nell'anno 1305 a dì 31 agosto, che non procurino d'aver alcuna cosa o dono da que' *principi e signori* appresso i quali saranno spediti.

Emanò nuova legge nel giorno ultimo agosto 1483, riconfermata nel 1561 a dì 11 maggio, colla quale fu ordinato dal Maggior Consiglio suddetto, che nessuno ambasciatore possa procurare o accettar in qualunque corte sovrana, e massime in quella di Roma, alcun officio, dignità, o beneficio per sè o altre persone.

Segue a queste leggi una decretazione del Senato fatta nell'anno 1541 a dì 1 dicembre, colla quale fu stabilito che non sia accordata licenza ad alcun ambasciatore di ripatriare se non saranno compiuti anni due dal giorno del suo discesso da Venezia, o per legittima causa, e con *parte* posta per il maggior numero di *tutti gli ordini*, e con li tre quarti del Senato.

Essendosi introdotto l'abuso che alcuni ambasciatori e residenti facevano magnifici conviti per conto del principato, ciò fu vietato severamente dal medesimo senato nell'anno 1638 a dì 28 agosto.

Finalmente il Maggior Consiglio nell'anno 1749 a dì 16 marzo, comandò che il triennio stabilito per la permanenza de'soggetti nelle ambasciate fosse ridotto in anni quattro; cosicchè spirati li anni due e mezzo dall'arrivo abbia a disponersi l'elezione del successore, ec.

Ora siamo alla terza classe:

Nell'anno 1268 a dì 9 settembre, comandò il Maggior Consiglio che gli ambasciatori al loro ritorno siano tenuti di consegnar tutti i donativi ricevuti nelle ambasciate.

Cambridge University Press

978-1-108-04374-8 - Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato: Volume 1

Edited by Eugenio Albèri

Frontmatter

[More information](#)

xx

Nel seguente anno 1269, ordinò pure, a dì 2 marzo, che debbano ancora rendere i cavalli ed altre cose alla *Camera del Comune*.

Publicò nuova legge nel 1275 a dì 10 aprile, prescrivendo che rendano conto delle spese tutte che avessero fatte giorno per giorno. Per la resa di questi conti fu determinato il termine di mesi tre dopo il loro ritorno con legge dell'anno 1293 a dì 26 agosto, riconfermata nel 1296.

Nel medesimo anno 1296 a dì 24 luglio, lo stesso consiglio ordinò che facciano la Relazione delle loro ambasciate in quel consesso, dal quale avranno ricevute le *commissioni*: legge rinnovata nell'anno 1401 a dì 9 giugno.

Il Senato poi nell'anno 1507 a dì 18 giugno, decretò che gli ambasciatori al loro ritorno presentino i donativi alli procuratori di San Marco, dalli quali niente sia deliberato se non con li quattro quinti del Senato medesimo; e nell'anno 1521, a dì 10 giugno, fu stabilito che i donativi suddetti siano venduti da essi procuratori, ed il tutto passi nella camera dei camarlinghi del comune.

Finalmente nell'anno 1551 fu decretato dallo stesso Senato, a dì 25 novembre, che gli ambasciatori ordinarj non possano partir dalle rispettive loro ambascierie, se non siano arrivati li successori.
